

DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”
SOSPENSIONE, FINO AL 31 AGOSTO 2023, DEI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (INCLUSI QUELLI SANZIONATORI) PENDENTI AL/INIZIATI DOPO IL 1°
MAGGIO 2023

L'art. 4, c. 1, del d.l. n. 61/2023 ^[1] - recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l'elenco dei comuni colpiti) - prevede: “Per il periodo **dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, **sono sospesi tutti i termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi **relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori...**”.

Di conseguenza, con l'acclusa nota n. 1006 del 12 giugno u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha “richiamato” i termini dei principali procedimenti di suo interesse rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui si tratta.

[1] **Art. 4 del d.l. n. 61/2023**

Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro

agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.



Direzione centrale
coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionale e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Oggetto: D.L. n. 61/2023 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*.

Con il D.L. n. 61/2023 sono stati disposti interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane.

In particolare, le disposizioni di maggior incidenza sull'attività di interesse degli Uffici in indirizzo sono contenute nell'art. 2 (*“Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”*) che nell'art. 4 (*“Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”*) del citato decreto-legge.

All'art. 4, comma 1, del citato D.L., in particolare, si prevede che ***“per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (...)”***.

La disposizione indicata ha dunque portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti di interesse di questo Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare:

- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981;
- il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 3 – secondo cui *“nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”* – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere *“formale”*;
- termine di avvio dell'inchiesta infortuni di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale;
- termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

All'interno dell'articolato normativo, particolare attenzione meritano inoltre i procedimenti di

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all'attivazione della procedura conciliativa (art. 7, L. n. 604/1966). Il termine perentorio di 7 giorni previsto al comma 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.

Si evidenzia, infine, che le misure emergenziali riguardano, altresì, la materia della giustizia civile (e penale), tanto incidendo, per quanto qui di immediato interesse, sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell'interesse dell'Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (anche alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 sulle modalità sostitutive rispetto alla presenza diretta delle parti in udienza). In proposito pertanto rilevano, quali disposizioni di dettaglio, i commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.L. n. 61/2023 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA



Danilo Papa
ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO
12.06.2023
09:25:07
GMT+01:00